



ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE SUL CONTROLLO E LA
MARCHIATURA DEGLI OGGETTI IN MATERIALI PREZIOSI, CON ALLEGATI, FATTA A VIENNA IL
15 NOVEMBRE 1972

Art. 5 (Convenzione)

1. Ciascuno Stato contraente deve designare uno o più uffici del saggio autorizzati per il controllo e la marcatura degli oggetti in metalli preziosi come previsto nell'Allegato II. 2. Gli uffici del saggio autorizzati devono soddisfare le seguenti condizioni: - disponibilità di personale e dei necessari mezzi e apparecchiature; - competenza tecnica e integrità professionale del personale; - nell'esecuzione dei compiti previsti dalla Convenzione, la dirigenza ed il personale tecnico dell'ufficio del saggio autorizzato devono essere indipendenti da qualsiasi ambiente, gruppo o persone che abbiano un interesse, diretto o indiretto, nel settore considerato; - il personale deve essere vincolato dal segreto professionale. 3. Ciascuno Stato contraente deve informare il depositario in merito alla nomina di tali uffici del saggio e dei loro marchi e a qualsiasi revoca di tale autorizzazione ad un ufficio del saggio precedentemente designato. Il depositario, conseguentemente, deve darne immediata comunicazione a tutti gli altri Stati contraenti.

Versione in vigore dal 26 maggio 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in materiali preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972
Estremi	Legge 15 maggio 2023, n. 55
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-55-2023/convenzione-art-5>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it